

Una violenza necessaria? Il dilemma della pena giusta tra populismo, abolizionismo e garantismo

(A proposito di Philippe Audegean, *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*)

Necessary Violence? The Dilemma of Just Punishment Between Populism, Abolitionism and Garantism

LUIGI DELIA

Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli.
E-mail: luigi.delia@unicampania.it

ABSTRACT

Nel saggio *Violenza e giustizia*, Philippe Audegean rileggendo il *Dei delitti e delle pene* di Beccaria interroga la legittimità della violenza penale, un paradosso irrisolto: come può una pena, intrinsecamente violenta, essere giusta? Per Beccaria, la pena è un “male necessario”, legittimo solo se riduce la violenza sociale complessiva, evitando crudeltà inutili. Tra il populismo penale, che esalta la pena come spettacolo rassicuratore, e l’abolizionismo, che nega ogni legittimità al sistema punitivo, proponendo alternative come la giustizia riparativa (Hulsman), l’illuminismo penale di Beccaria propone una terza via: quella del diritto penale minimo. Il populismo, alimentando paure, trasforma la giustizia in strumento di controllo; l’abolizionismo, invece, contesta la criminalizzazione come meccanismo di esclusione. Beccaria invita a una giustizia umana ed efficace, che punisca meno per punire meglio, sostituendo la logica punitiva con prevenzione e inclusione. La sfida è conciliare sicurezza e umanità, evitando sia l’eccesso repressivo sia l’utopia di un mondo senza pene. Il libro si propone come manifesto per una giustizia meno crudele, dove la “dolcezza delle pene” diventi misura di civiltà.

In his essay *Violenza e giustizia*, Philippe Audegean re-examines Beccaria’s *On Crimes and Punishments* and questions the legitimacy of criminal violence, an unresolved paradox: how can a punishment, which is inherently violent, be just? For Beccaria, punishment is a “necessary evil”, justified only if it reduces overall social violence by avoiding unnecessary cruelty. Caught between penal populism, which exalts punishment as a reassuring spectacle, and abolitionism, which denies any legitimacy to the punitive system and proposes alternatives such as restorative justice (Hulsman), Beccaria’s Penal Enlightenment offers a third path: that of minimal criminal law. Populism, by fueling fears, transforms justice into a tool of control; abolitionism, by contrast, challenges criminalization as a mechanism of exclusion. Beccaria calls for humane and effective justice, which punishes less in order to punish better, replacing punitive logic with prevention and inclusion. The challenge lies in reconciling security and humanity, avoiding both repressive excess and the utopian ideal of a world without punishment. The book stands as a manifesto for a less cruel justice, where the “mildness of penalties” becomes a measure of civilization.

KEYWORDS

Cesare Beccaria, illuminismo penale, populismo penale, abolizionismo penale, diritto penale minimo

Cesare Beccaria, penal enlightenment, penal populism, penal abolitionism, minimal criminal law

Una violenza necessaria? Il dilemma della pena giusta tra populismo, abolizionismo e garantismo

(A proposito di Philippe Audegean, *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*)

LUIGI DELIA

1. *Il paradosso della violenza legale: tra necessità e legittimità* – 2. *Populismo penale: quando la giustizia diventa spettacolo* – 3. *Abolizionismo penale: oltre la pena?* – 4. *Minimalismo penale: la via di Beccaria e Ferrajoli*.

Il saggio *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale* di Philippe Audegean rappresenta un contributo fondamentale per ripensare, in chiave storica e filosofica, uno dei nodi più controversi del diritto penale moderno: la legittimità della violenza istituzionalizzata. Attraverso una rilettura originale e approfondita dei *Delitti e delle pene*, Audegean non si limita a illustrare le tesi di Cesare Beccaria, ma ne attualizza il messaggio più radicale, costringendoci a interrogarci su un paradosso apparentemente irrisolvibile: come può una pena, che per definizione implica una forma di violenza, essere considerata giusta? E, soprattutto, a quali condizioni questa violenza può essere non solo tollerata, ma anche giustificata in una società che aspira a essere civile? Il merito principale del libro consiste nel mostrare come Beccaria, lungi dal proporre una mera riforma tecnica del sistema penale, abbia posto le basi per una rivoluzione concettuale che ancora oggi interroga la nostra coscienza giuridica e politica. La pena, per Beccaria, non è un fine in sé, ma un “male necessario”¹, la cui legittimità risiede esclusivamente nella capacità di ridurre la violenza complessiva nella società. Questa idea, apparentemente semplice, nasconde una sfida ambiziosa: se ogni sanzione è intrinsecamente violenta, come può lo Stato esercitare il suo potere punitivo senza cadere nella trappola dell’arbitrio e dell’eccesso punitivo?

Audegean ci guida in un percorso che va oltre la semplice esegezi testuale, invitandoci a riflettere sulle condizioni di possibilità di una giustizia penale che sia allo stesso tempo efficace e mai contraria al senso di umanità. La celebre “conclusione” dei *Delitti*: «perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi»², non è solo un manifesto del diritto penale minimo, ma una provocazione intellettuale che continua a risuonare con urgenza nel dibattito contemporaneo. In un’epoca in cui il diritto di punire è sempre più strumentalizzato da derive populiste o, all’opposto, messo in discussione da correnti abolizioniste, il pensiero di Beccaria, riletto attraverso la lente di Audegean, si rivela sorprendentemente attuale. Non si tratta semplicemente di chiedersi *come* punire, ma *se* e *perché* punire, e soprattutto come limitare la violenza insita in ogni forma di pena senza rinunciare alla funzione di tutela che il diritto penale deve svolgere nei confronti dei più deboli.

1. *Il paradosso della violenza legale: tra necessità e legittimità*

Al cuore della riflessione di Audegean vi è una constatazione sconcertante: «La violenza penale ser-

¹ AUDEGEAN 2023, 21.

² BECCARIA 2009, 296 (in corsivo nel testo). Già in Montesquieu emerge questa idea paradigmatica dell’illuminismo penale, secondo la quale il potere non protegge dalla violenza se non ricorrendo all’uso della violenza istituzionalizzata (si veda IPPOLITO 2016).

ve a combattere quella criminale: ma sempre violenza resta»³. Questa affermazione, che potrebbe sembrare una tautologia, è in realtà il punto di partenza per una critica radicale del sistema punitivo. Beccaria, come ricorda Audegean, non cerca una giustificazione metafisica o morale della pena, ma ne demistifica la funzione, riducendola a un male strumentale, giustificato solo se capace di prevenire mali maggiori. La pena non ha valore in sé, non è un mezzo terapeutico per redimere il reo, ma un meccanismo utilitario il cui unico scopo è minimizzare la violenza sociale. Questa visione disincantata si oppone frontalmente alla cultura teologico-giuridica d'*Ancien Régime*, che vedeva nella pena un atto di espiazione o un mezzo per ripristinare un ordine divino o naturale. Per Beccaria, invece, la pena è sempre un male, e come tale deve essere ridotta al minimo indispensabile.

Ma che cosa significa, concretamente, minimizzare la violenza? Significa, innanzitutto, evitare ogni forma di crudeltà inutile. Le pene devono essere proporzionate, certe e rapide, non per soddisfare un astratto senso di giustizia, ma per dissuadere dal crimine senza aggiungere sofferenza superflua. Significa anche garantire che la violenza dello Stato non superi quella del reato stesso, evitando così che la risposta al crimine diventi a sua volta una nuova forma di ingiustizia. Audegean sottolinea come questa idea sia rivoluzionaria perché rovescia la prospettiva tradizionale: non è il reo che deve essere raddrizzato attraverso la pena, ma è la società che deve essere protetta dalla violenza, sia quella criminale che quella delle reazioni scomposte che il delitto può innescare. In questo senso, il diritto penale non è uno strumento di potere, ma un freno alla violenza, un rimedio che sostituisce la legge del più forte con quella della ragione.

Tuttavia, questa concezione minimalista si scontra con due estremi opposti che animano il dibattito contemporaneo: da un lato, il populismo penale, che esalta la violenza simbolica della pena come deterrente e come mezzo per rassicurare l'opinione pubblica; dall'altro, l'abolizionismo, che nega ogni legittimità al sistema punitivo, accusandolo di essere non solo inefficace, ma addirittura criminogeno. Tra questi due poli, il pensiero di Beccaria, rielaborato da Audegean, offre una terza via: non eliminare la pena, ma limitarla al massimo, trasformandola da strumento di oppressione in garanzia per i più deboli. Questo approccio, «coerente e audacemente controcorrente: quello della “dolcezza delle pene”, espressione inedita dell'umanesimo dei Lumi»⁴, non è una semplice soluzione di compromesso, ma una sfida culturale e politica che richiede di ripensare radicalmente il ruolo dello Stato e del diritto nella gestione dei conflitti sociali.

Il minimalismo penale, quindi, non è solo una teoria, ma diventa pratica concreta che si oppone tanto all'eccesso di violenza quanto alla sua negazione assoluta. Esso si fonda su un principio semplice ma rivoluzionario: la giustizia non si misura dalla severità delle pene, ma dalla loro capacità di ridurre la sofferenza complessiva. Questo principio, però, si scontra con una realtà in cui la pena è spesso usata non per proteggere, ma per controllare, escludere e marginalizzare. È qui che entra in gioco la critica di Audegean alle derive contemporanee del diritto penale, che troppo spesso si allontana dall'ideale beccariano per diventare uno strumento di potere.

2. *Populismo penale: quando la giustizia diventa spettacolo*

Uno degli usi più attuali del pensiero di Beccaria riguarda la critica al populismo penale, un fenomeno che, lungi dall'essere una novità, affonda le sue radici culturali in una concezione arcaica della giustizia come vendetta. Il recente libro *Le pene e il carcere* di Stefano Anastasia offre una chiave di lettura per comprendere come, negli ultimi decenni, il diritto penale sia stato sempre più piegato a fini politici ed elettoralistici, smarrendo ogni vocazione garantista⁵. Vi si analizza

³ Audegean 2023, 12.

⁴ Audegean 2023, 17. Sul nesso concettuale tra Illuminismo giuridico e umanesimo penale si veda anche IPPOLITO 2025.

⁵ ANASTASIA 2022, cap. 4: «Politica e giustizia penale al tempo dei populismi», 57-82.

il fallimento strutturale dell'istituzione totale penitenziaria, evidenziando come la pena detentiva, oltre a reprimere i bisogni umani del recluso a dispetto del dettato costituzionale di dignità umana e finalità rieducativa, si riveli inefficace nel garantire la sicurezza pubblica⁶. I recenti dati pubblicati dal CNEL a proposito delle carceri italiane continuano ad essere impietosi: nel 2024, il tasso di recidiva in Italia ha superato il 60%, a dimostrazione che il carcere non solo non previene il reato, ma aggrava la condizione dei detenuti, erodendone l'autostima, dissipando il loro tempo vitale e generando sofferenza fisica e psichica. Questa crisi del sistema penitenziario, secondo Anastasia, non è casuale, ma il risultato di una scelta politica che ha privilegiato la repressione alla prevenzione, la spettacolarizzazione della pena alla sua effettiva utilità sociale.

Al centro di questa dinamica vi è l'affermazione di una politica criminale espressiva, sintetizzata dallo slogan *law and order* e ispirata al principio della *zero tolerance*. Nata negli Stati Uniti negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, questa ideologia ha trovato terreno fertile anche in Europa, dove il diritto penale è sempre più utilizzato non tanto per ridurre la criminalità o promuovere la giustizia, quanto per rassicurare un'opinione pubblica spaventata e guadagnare consenso elettorale. Come già osservato da vari analisti⁷, il populismo penale sfrutta l'insicurezza percepita - spesso amplificata dai media - per legittimare misure repressive che, in realtà, rispondono a logiche elettorali piuttosto che a reali esigenze di sicurezza. Le leggi che ne derivano sono spesso simboliche e irrazionali, in contrasto con i principi costituzionali e con le normative internazionali, tanto da essere disapplicate dai magistrati⁸.

Un esempio tra molti di questa deriva è la riforma della legittima difesa approvata in Italia nel 2019, che ha introdotto una presunzione di necessità della difesa anche in casi estremi, come l'uso letale della forza contro un intruso in casa. Questa norma, oltre a essere sproporzionata, risponde a una logica di vendetta privata piuttosto che a un'esigenza di giustizia. Allo stesso modo, il decreto anti-rave del 2022, che punisce con pene fino a sei anni di reclusione anche i semplici partecipanti a raduni illegali, è stato criticato per la sua eccessiva severità rispetto ad altri reati ben più gravi. Questi provvedimenti, lungi dal risolvere i problemi, alimentano un clima di paura e insicurezza, trasformando la giustizia in uno spettacolo punitivo in cui la pena diventa un messaggio di "ferocia" contro i trasgressori della legge, piuttosto che uno strumento di riabilitazione o prevenzione.

Il populismo penale, quindi, non solo non riduce la criminalità, ma aumenta la violenza sociale, sia quella istituzionale che quella delle reazioni private. Come scrive Audegean, «le armi del diritto penale sono quelle della violenza; e la violenza è sempre la stessa: triste e bruta»⁹. Il populismo, insomma, non risolve i problemi, li amplifica, trasformando la giustizia in un teatro in cui la pena diventa un vettore di propaganda piuttosto che di tutela dei diritti. Ma il populismo penale non è solo un fenomeno italiano o europeo. È una tendenza globale che, come mostra Anastasia, ha portato a un aumento esponenziale della popolazione carceraria, con una sovrarappresentazione delle minoranze e una progressiva erosione dei diritti fondamentali. Dopo l'11 settembre 2001, la bilancia tra libertà e sicurezza si è ulteriormente squilibrata, favorendo un ordine securitario che legittima controriforme repressive e disuguali. In questo contesto, il pensiero di Beccaria, riletto da Audegean, si rivela un antidoto culturale contro la deriva punitiva, ricordandoci che la vera giustizia non si misura dalla durezza delle pene, ma dalla loro capacità di proteggere i più deboli.

⁶ A proposito del carcere, Audegean consacra uno splendido ultimo capitolo del suo libro alla questione classica della "nascita della prigione", dimostrando come il carcere non sia contemplato da Beccaria come una modalità punitiva (si veda il capitolo nono: AUDEGEAN 2023, 207-228).

⁷ ROBERTS, STALANS, INDERMAUR, HOUG 2003.

⁸ SALAS 2010.

⁹ AUDEGEAN 2023,13.

3. Abolizionismo penale: oltre la pena?

Gettando le basi concettuali dei sistemi penali moderni quasi tre secoli fa, Beccaria non si è limitato a criticare l'arbitrarietà della giustizia d'Antico Regime, le pene corporee crudeli e il trattamento iniquo degli individui secondo il loro status sociale. Come ricorda Audegean, Beccaria ha anche teorizzato la necessità di depenalizzare azioni quali l'omosessualità, l'adulterio e il suicidio, e ha brillantemente argomentato in favore dell'abolizione della pena di morte e della tortura giudiziaria¹⁰. Da questo punto di vista, il padre nobile del diritto penale minimo può essere considerato, in certa misura, anche come un antesignano del movimento abolizionista, promosso due secoli più tardi da alcuni sociologi e criminologi come Louk Hulsman, Niels Christie e Ruth Morris¹¹.

L'abolizionismo penale si presenta come una corrente di pensiero (e come una costellazione variegata di autori) che oltre ad osteggiare le forme attuali del sistema punitivo, mette in discussione l'idea stessa che la giustizia debba necessariamente passare attraverso la pena¹². Mentre il populismo penale esalta la violenza dello Stato come risposta al crimine, l'abolizionismo nega che questa violenza sia giustificabile, sostenendo che il sistema penale non solo fallisce nel suo obiettivo dichiarato di ridurre la criminalità, ma alimenta un circolo vizioso di esclusione e sofferenza. Tuttavia, non esiste un unico abolizionismo: accanto a una versione radicale, che auspica l'eliminazione totale di polizia, tribunali e carceri, vi è un abolizionismo metodologico, meno dogmatico e più aperto al confronto con altre prospettive critiche, come il diritto penale minimo. Questo secondo approccio, lungi dal proporsi come un progetto di demolizione immediata, si configura piuttosto come una lente analitica che invita a ripensare il rapporto tra società, devianza e risposta istituzionale, spostando l'attenzione dalla punizione alla risoluzione dei conflitti¹³.

Se le posizioni abolizioniste di Niels Christie, ad esempio, si apparentano più a quelle del minimalismo penale, uno degli esponenti di spicco dell'abolizionismo radicale è invece il criminologo olandese Hulsman, il quale non nega l'esistenza di comportamenti dannosi, ma contesta l'idea che questi debbano essere automaticamente etichettati come "crimini" e gestiti attraverso un apparato penale che, invece di risolvere i problemi, li aggrava. Il suo pensiero parte da una premessa fondamentale: il crimine non è un dato oggettivo, "una realtà ontologica", ma il risultato di un processo di definizione politica e culturale. Un furto, ad esempio, non è semplicemente una violazione della legge, ma un "problema tra persone" che lo Stato trasforma in un reato. Allo stesso modo, fenomeni come l'uso di droghe o la prostituzione vengono criminalizzati non per una loro intrinseca pericolosità, ma sulla base di scelte morali e di potere che finiscono per marginalizzare determinati gruppi sociali. Per Hulsman, il sistema penale non protegge la società, ma produce criminali, etichettando come devianti individui che spesso agiscono in risposta a condizioni di povertà, esclusione o disagio. La criminalizzazione, quindi, non risolve i conflitti, ma li sposta su un piano repressivo, alimentando un ciclo di emarginazione e recidiva che rende la società ancora più insicura.

La critica di Hulsman al sistema penale si sviluppa su più livelli. Innanzitutto, egli denuncia la sua inefficacia: le prigioni non riducono la criminalità, ma aumentano la violenza e la recidiva, trasformando i detenuti in soggetti ancora più vulnerabili. Inoltre, il sistema è ingiusto, perché colpisce in modo sproporzionato i poveri, le minoranze etniche e i marginalizzati, mentre i potenti – che commettono reati altrettanto gravi, come la corruzione o i crimini ambientali – sfuggono spesso alle conseguenze. Infine, il sistema penale è costoso e burocratico: assorbe risor-

¹⁰ Si vedano in particolare i cap. IV («Correggere e punire»), VI («Tolleranza penale e prevenzione non penale») e VIII («Tortura e presunzione d'innocenza») di AUDEGEAN 2023.

¹¹ HULSMAN 2000; CHRISTIE 1985; MORRIS 1995.

¹² Per un recente tentativo di scrivere la storia del movimento per l'abolizione del sistema penale, si veda CHARBIT, MORISSE, RICORDEAU 2024.

¹³ RUGGIERO 2011.

se ingenti che potrebbero essere investite in politiche sociali capaci di affrontare le cause strutturali dei conflitti, come la disoccupazione, la mancanza di istruzione o le dipendenze. Al posto della logica punitiva, Hulsman propone un modello di giustizia riparativa, in cui il focus si sposta dalla pena alla riparazione del danno e al ripristino delle relazioni. In questo quadro, la vittima non è più un soggetto passivo, ma diventa protagonista del processo, mentre l'autore del reato è chiamato a assumersi la responsabilità delle proprie azioni in un contesto di dialogo e mediazione. La comunità, a sua volta, è coinvolta attivamente nella risoluzione del conflitto, attraverso meccanismi come incontri tra vittima e autore del reato, riparazioni materiali o simboliche, e supporto sociale per affrontare le cause profonde del conflitto.

Bollato come utopico dai suoi detrattori, questo approccio può nondimeno vantare alcuni modelli che funzionano senza ricorrere al sistema penale tradizionale. Ad esempio, la giustizia riparativa è applicata con successo in alcuni Paesi per reati minori, mentre sistemi di mediazione comunitaria, come quelli dei Maori in Nuova Zelanda o dei Circoli riparativi in Canada, dimostrano che i conflitti possono essere risolti attraverso il dialogo, senza la necessità di giudici o carceri. Anche la depenalizzazione di certi comportamenti, come nel caso delle droghe leggere in Portogallo, ha portato a una riduzione dei danni sociali senza aumentare il consumo.

Probabilmente la principale rivoluzione concettuale proposta da Hulsman consiste, tuttavia, nel sostituire il paradigma “crimine-pena” con quello della “situazione problematica”, efficacemente illustrato dalla parola dei cinque studenti:

«Cinque studenti vivono assieme. A un certo punto, uno di essi si avventa sul televisore e lo manda in frantumi; rompe anche un po' di piatti. Come reagiranno i suoi compagni? Nessuno di loro è contento, ovviamente. Ma ognuno, analizzando l'evento a modo suo, può adottare un diverso atteggiamento. Lo studente numero 2, furente, dichiara che non vuol più vivere col primo, e chiede di cacciarlo via; lo studente numero 3 dichiara: “non ha che da comprare un nuovo televisore e altri piatti, che paghi”. Lo studente numero 4, assai traumatizzato da quanto è appena successo, esclama: “È sicuramente malato, bisogna trovare un medico, farlo vedere da uno psichiatra, eccetera”. L'ultimo infine sussurra: “Noi crediamo d'intenderci bene, ma qualcosa non deve funzionare nella nostra comunità se un tale gesto si è reso possibile... Facciamo tutti quanti un esame di coscienza”»¹⁴.

Mentre il modello tradizionale si basa sull'individualizzazione della colpa e sulla punizione, l'approccio abolizionista analizza il contesto sociale, economico e psicologico in cui avviene il comportamento dannoso. Non si tratta più di chiedersi: chi ha infranto la legge? Ma: cosa è successo? Perché è successo? Come possiamo risolverlo? Questo cambio di prospettiva implica una contestualizzazione del comportamento, evitando di etichettare le persone come “criminali”, e un coinvolgimento attivo delle parti in un percorso di mediazione, dove vittima, autore del danno e comunità lavorano assieme per trovare soluzioni condivise. I vantaggi di questo approccio saltano agli occhi: riduzione della recidiva, perché si affrontano le cause profonde del conflitto; maggiore soddisfazione per le vittime, che vedono riconosciuto il loro dolore e ottengono una riparazione concreta; risparmio di risorse, poiché la mediazione è spesso più economica ed efficace della detenzione; e, soprattutto, una giustizia più umana, che evita la stigmatizzazione e promuove la responsabilizzazione. Tuttavia, l'abolizionismo non è esente da critiche¹⁵. Viene obiettato, ad esempio, che non tutti i reati possono essere gestiti senza lo Stato, soprattutto quelli violenti o organizzati, e che mancano alternative concrete su larga scala per i crimini gravi. Hulsman non nega queste difficoltà, ma sottolinea che il suo non è un progetto di abolizione immediata, bensì una proposta di transizione verso un sistema più giusto ed efficace. Inoltre,

¹⁴ HULSMAN 2000, 45.

¹⁵ Si veda ad esempio FERRAJOLI 1990, 233 ss., che si sofferma criticamente sull'analisi di questo insieme di «teorie, di dottrine e di atteggiamenti etico-culturali».

egli riconosce che questo modello richiede una cultura del dialogo e risorse che non tutte le società possiedono, ma insiste sul fatto che il sistema attuale, con le sue contraddizioni, è ancora più costoso e inefficace.

Evitando di pensare la propria proposta abolizionista nei termini dell'utopia penale, Hulsman la presenta piuttosto come una sfida culturale che ci invita a guardare oltre la logica punitiva. In un'epoca in cui il populismo penale alimenta paure e divisioni, questo approccio vede una possibile via d'uscita in una giustizia che sostituisca l'idea di repressione con quelle di prevenzione, riparazione e inclusione. L'abolizionismo, quindi, non suggerisce di eliminare ogni forma di controllo, ma di ripensare la risposta ai conflitti in modo che sia più vicina alle persone e alle loro reali esigenze. In questo senso, esso si pone come una critica radicale al sistema penale, ma anche come una proposta costruttiva per una giustizia più equa e non violenta.

4. Minimalismo penale: la via di Beccaria e Ferrajoli

Tra il populismo penale e l'abolizionismo, il minimalismo penale rappresenta una terza via, che trova in Luigi Ferrajoli uno dei suoi massimi teorici contemporanei. Questa concezione si giustifica razionalmente per la sua capacità di minimizzare la violenza nella società, non solo quella generata dai reati, ma anche quella scatenata dalle reazioni - pubbliche o private - ai delitti stessi. Il diritto penale, in questa ottica, non è uno strumento di potere, ma un meccanismo di protezione per i più deboli: la vittima nel momento del reato, l'imputato durante il processo e il condannato nell'esecuzione della pena¹⁶.

Ferrajoli radicalizza il pensiero di Beccaria, trasformando il garantismo in una teoria che si oppone alla legge del più forte, sostituendo la violenza con la giustizia. Il diritto penale minimo si propone come un "terzo neutrale", capace di garantire equità e moderazione. La sua legittimità risiede proprio nella capacità di proteggere chi non ha altri strumenti di difesa: i marginalizzati, i poveri, le minoranze, che altrimenti sarebbero schiacciati dalla legge del più forte. Questa visione si articola in tre momenti chiave: nel momento del reato, il diritto penale deve tutelare la vittima, evitando che la sua sofferenza si trasformi in una spirale di vendetta. Nel momento del processo, deve garantire all'imputato un giudizio equo, basato su prove e non su pregiudizi o pressioni sociali. Nel momento dell'esecuzione, deve impedire che la pena diventi una forma di tortura o umiliazione, rispettando la dignità del condannato.

Ferrajoli è consapevole che il diritto penale minimo è un ideale regolativo, difficile da realizzare appieno, ma necessario per contrastare le derive autoritarie e punitive. Le obiezioni più comuni - che lo accusano di essere troppo permissivo o di non proteggere abbastanza le vittime - vengono confutate con argomenti solidi: un sistema garantista non è debole: al contrario, è più efficace nel lungo termine, perché riduce la recidiva e rafforza la legittimità dello Stato¹⁷. La vera protezione delle vittime non passa attraverso pene severe. Il garantismo non nega la necessità di punire, ma chiede che la pena sia l'*extrema ratio*, da applicare solo dopo aver esaurito ogni possibilità di prevenzione e mediazione.

Il diritto penale minimo aspira, in fondo, ad un ideale di equalitarismo. In sua assenza, i potenti - economicamente o politicamente - sfuggono alle conseguenze delle loro azioni, mentre i deboli vengono sovraesposti alla repressione. Ferrajoli ricorda che la civiltà di un Paese si misura dalla "mitezza delle pene", come già sostenevano Montesquieu e Beccaria. La moderazione non è un segno di debolezza, ma di civiltà giuridica: la forza dello Stato non si dimostra con la durezza delle sanzioni, ma con la capacità di mantenere un'asimmetria tra l'inciviltà del crimine e la civiltà del

¹⁶ FERRAJOLI 2016, 26-60.

¹⁷ Si veda, a questo proposito, FERRAJOLI 2024.

diritto. Gli appelli a inasprimenti crudeli, come quelli recentemente lanciati da figure politiche più autoritarie che autorevoli, che invocano “pene di morte rapide” o “ferocia contro i criminali”, non sono segni di progresso, ma di regressione della cultura giuridica. Questi discorsi alimentano un “sadismo punitivo”, dove la pena diventa vendetta e la sofferenza inflitta viene celebrata come giustizia¹⁸. Il minimalismo penale, al contrario, propone una giustizia che non si misura dalla severità, ma dalla ragionevolezza e dall’equità. Oggi, questa logica offre una chiave di lettura critica per analizzare fenomeni preoccupanti come il populismo penale stesso, la sovrapopolazione carceraria (in Italia, il 30% dei detenuti è in attesa di giudizio, spesso in condizioni disumane) e la criminalizzazione della povertà, dove reati come l’accattonaggio o l’occupazione di case colpiscono soprattutto chi non ha alternative. Come scrive Philippe Audegean in *Violenza e Giustizia*, il principio beccariano della “dolcezza delle pene” - ereditato dall’Illuminismo - è un atto di umanesimo controcorrente, che si oppone alla barbarie delle reazioni emotive e delle politiche securitarie.

Audegean non offre risposte definitive, ma uno strumento critico per navigare tra questi estremi. Il suo libro ci ricorda che il dibattito sulla pena non è astratto: riguarda quale società vogliamo. Se il populismo esalta la violenza, l’abolizionismo la nega. Il minimalismo, invece, la contiene, invocando una giustizia che sia umana, efficace e rispettosa dei diritti. Nel contesto odierno delle democrazie occidentali, dove il populismo penale è forte e il carcere è in crisi, il “paradigma Beccaria” può ancora essere una bussola? O dobbiamo osare di più, come suggerisce Hulsmann? La risposta non è semplice, ma *Violenza e giustizia* ci offre una strada da percorrere per spezzare il circolo vizioso della violenza: ridurre il penale ad *extrema ratio*, per pensare una giustizia intenta a prevenire e includere. In un’epoca di paure e divisioni, il saggio di Audegean è un manifesto per una giustizia umana: non perfetta, ma meno crudele. E forse, è proprio da qui che dobbiamo ripartire.

¹⁸ FERRAJOLI 2024, 285-290 (a proposito della «efficacia deterrente dell’asimmetria tra pena e delitto. Contro l’idea dell’abolizione della pena»).

Riferimenti bibliografici

- AUDEGEAN P. 2023. *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, il Mulino.
- ANASTASIA S. 2022. *Le pene e il carcere*, Mondadori.
- BECCARIA C. 2009. *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*, ENS Éditions (a cura di Audegean P.).
- CHARBIT J., MORISSE S., RICORDEAU G. 2024. *Brique par brique, mur par mur: une histoire de l'abolitionnisme pénal*, Lux éditeur.
- CHRISTIE N. 1985. *Abolire le pene: Il paradosso del sistema penale*, Edizioni Gruppo Abele.
- FERRAJOLI L. 1990. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 1985. *Diritto penale minimo*, in ID., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, a cura di IPPOLITO D. e SPINA S., Editoriale Scientifica, 2016, 26 ss.
- FERRAJOLI L. 2024. *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Laterza.
- HULSMAN L. 2000 [1982]. *Pene perdute. Il sistema penale messo in discussione*, Colibri.
- IPPOLITO D. 2016. *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli.
- IPPOLITO D. 2025. *L'umanesimo penale tra passato e presente*, in «*Questione giustizia*». Disponibile in: <https://www.questionejustizia.it/articolo/l-umanesimo-penale-tra-passato-e-presente>.
- MORRIS R. 1995. *Penal Abolition, The Practical Choice*, Canadian Scholars' Press.
- ROBERTS J.V., STALANS L.J., INDERMAUR D., HOUG M. 2003. *Penal Populism and Public Opinion. Lessons from Five Countries*, Oxford University Press.
- RUGGIERO V. 2011. *Il delitto, la legge, la pena. La contro-idea abolizionista*, Edizioni Gruppo Abele.
- SALAS D. 2010. *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Fayard.